

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Sergio	Mattone	Primo	Presidente ff	R.G.N. 316/07
Dott. Antonino	Elefante		Presidente di sezione	Cron. 2638
Dott. Roberto	Preden		Presidente di sezione	Rep.
Dott. Giovanni	Settimj		Consigliere	Ud. 20/1/2009
Dott. Guido	Vidiri		Consigliere	
Dott. Michele	D'Alonzo		Consigliere	
Dott. Pasquale	Picone		Consigliere	
Dott. Antonio	Segreto		Consigliere	
Dott. Francesco	Tirelli		Cons. rel.	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, elettivamente domiciliata in Roma, via Ravenna 24, presso lo studio dell'avv. Ferdinando Mario Brigida, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

contro

I.N.P.S. e Monte dei Paschi di Siena;

02638/09

ESISTE REGISTRAZIONE

Oggetto

CONTRIBUTO
SSN

2009
82

-intimati-

per la cassazione della sentenza n. 633/2005, depositata il 20/12/2005 dalla Corte di appello di Ancona.

OGGETTO: Contributo al Servizio sanitario Nazionale. Cartella esattoriale per il pagamento. Opposizione in AGO.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/1/2009 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Ciccolo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

La Corte,

osserva quanto segue.

Con atto notificato il 18-19/12/2006, l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, di cui ha chiesto la cassazione con ogni conseguenziale statuizione.

Gli intimati INPS e Monte dei Paschi di Siena non hanno svolto attività difensiva e la controversia è stata decisa all'esito della pubblica udienza del 20/1/2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE


Dalla lettura della pronuncia impugnata e del ricorso contro di essa proposto emerge in fatto che con ricorso depositato il 24/7/2003 nella cancelleria del giudice del lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno, l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale con cui le era stato richiesto il pagamento di euro 14.935,04 a titolo di contributo al SSN per gli anni dal 1993 al 1996.

Costituitosi l'INPS, il giudice adito ha declinato la giurisdizione e la Corte di appello di Ancona ha rigettato il gravame della contribuente, osservando in proposito che la controversia rientrava nel novero di quelle devolute alla cognizione delle Commissioni Tributarie dall'art. 2 del D. Lgs n. 546/1992, così come modificato dall'art. 12 della legge n. 448/2001.

L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia ha censurato l'anzidetta statuizione, deducendo con l'unico motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D. Lgs n. 546/1992, nel testo novellato dall'art. 12 della legge n. 448/2001, perché da parte sua, non aveva proposto opposizione per vizi della cartella esattoriale, ma per

l'assoluta inesistenza del preteso credito, asseritamene maturato ed accertato prima del 1/1/1998.

Così riassunta la doglianza della ricorrente, osserva il Collegio che con sentenza n. 8463/2008, pronunciata in fattispecie analoga alla presente, queste Sezioni Unite hanno ribadito che le controversie relative al contributo per il Servizio Sanitario Nazionale appartengono, se proposte (come quella di cui si discute) dopo il 1/1/2002, alla giurisdizione delle Commissioni tributarie in virtù dell'inequivoco disposto dell'art. 2 del D. Lgs n. 546/1992, nel testo modificato dall'art. 12 della legge n. 448/2001, sulla costituzionalità della quale non può nutrirsi alcun dubbio in considerazione della natura certamente tributaria del "contributo" (v., in tal senso, anche le precedenti C. Cass. 2004/2380, 2007/123 e 2008/5908).



Trattandosi di affermazioni che il Collegio condivide e ribadisce e premesso, altresì, che quella delle Commissioni Tributarie è una giurisdizione a carattere generale, nel senso che non dipende dal tipo di azione o di contestazione in concreto formulate, ma unicamente dalla "materia" da esse implicata, va pertanto confermata la devoluzione ai giudici tributari della causa promossa dall'Opera

Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia in opposizione alla cartella esattoriale per il pagamento del contributo al SSN.

Consegue il rigetto del ricorso e la rimessione delle parti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.

Nulla per le spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione delle Commissioni Tributarie, rigetta il ricorso e rimette le parti davanti alla Commissione Provinciale competente per territorio.

Roma, il 20 gennaio 2009

IL CONSIGLIERE


IL PRESIDENTE


IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista


Depositata in Cancelleria



oggi, ...

4 FEB. 2009

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista
